



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Buonarroti – Volta"

Circ. n. 02

Guspini, 01/09/2026

**Al Personale Docente
Al D.S.G.A.
Al Personale ATA
Al Sito WEB**

Oggetto: Esercizio della libera professione.

Ai sensi del comma 10 dell'art. 508 del D.Lgs. 16.04.1994 n. 297 non è consentito ai docenti l'esercizio di attività commerciali industriali e professionali né alcun impiego alle dipendenze di privati, né l'accettazione di cariche in società costituite a fini di lucro. Tale divieto non si applica nel caso di personale nei cui confronti sia stata disposta la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, con una prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno. Tale personale è tuttavia tenuto a comunicare lo svolgimento dell'attività aggiuntiva, a pena di decadenza dall'impiego, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 61, della Legge n. 662 del 23.12.1996.

È consentito invece l'esercizio di una libera professione (che non sia di pregiudizio all'ordinato e completo assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente, sia compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio e che risulti, comunque, coerente con l'insegnamento impartito) previa autorizzazione del Dirigente Scolastico (da richiedere annualmente). Ai sensi del comma 2 dell'art. 6 della L. 28.05.1997 n. 140 i dipendenti pubblici iscritti in albi professionali e che esercitano attività professionale, ancorché autorizzata, non possono accettare incarichi professionali dalle amministrazioni pubbliche; gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione.

I dipendenti pubblici infine non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. "In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti." (art 53 comma 7 del D. Lgs. 30.3.2001 n. 165).

Il Dirigente Scolastico
Prof. Mauro Canu